

FAQ AVVISO 16//AA TIROCINI

Si precisa che al presente avviso si applicano le Direttive regionali approvate con Provvedimento dirigenziale n. 4958 del 26 ottobre 2016

1. I singoli enti promotori delle ATI aggiudicatarie dell'Avviso potranno attivare tirocini al di fuori del medesimo?

Sì, i singoli enti promotori delle ATI aggiudicatarie dell'Avviso potranno continuare ad attivare tirocini al di fuori del medesimo, nel rispetto della disciplina regionale in materia di tirocini, di cui alla DGR 1496/2015.

2. A pagina 18 dell'Avviso si indica che: *“In caso di assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui all'art. 76 delle Direttive regionali (contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a sei mesi, contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere) il tirocinio si considera completato e, pertanto, al beneficiario è riconosciuto l'intero importo per il servizio di attivazione del tirocinio”*. Questo sta a significare che l'importo per il servizio di attivazione tirocinio viene riconosciuto solo nel caso in cui al tirocinio segua un contratto? o forse vi è un refuso e si voleva intendere che in caso di interruzione anticipata del tirocinio per assunzione (art.76 Direttive regionali) viene comunque riconosciuto l'intero importo a risultato?

Il rimborso viene erogato per il 50% al raggiungimento della metà del tirocinio e per il 100% a completamento dell'intero periodo di tirocinio. Ai fini del riconoscimento di tale remunerazione, l'assunzione non è condizione necessaria.

La norma sopracitata, pertanto, va intesa come un'estensione del diritto all'ottenimento di tale rimborso anche nei casi sia intervenuta un'interruzione del tirocinio per assunzione.

3. A pagina 18 dell'Avviso si indica che: *“In caso di interruzione del percorso di tirocinio, per cause riconducibili alla volontà del tirocinante o del soggetto ospitante, e quindi indipendenti dalla volontà del beneficiario, a quest'ultimo sarà riconosciuto, per il servizio di attivazione del tirocinio, un rimborso pari al 50% della remunerazione prevista nel presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'art. 76 punti 4 e 5 delle Direttive regionali”*. Il 50% viene riconosciuto anche se l'interruzione si verificasse dopo 1 giorno o 1 settimana dall'avvio del tirocinio?

Sì, in caso di interruzione del percorso, per volontà del tirocinante o del soggetto ospitante, sarà riconosciuto al beneficiario un rimborso pari al 50% della remunerazione prevista, anche se il tirocinio si interrompe dopo 1 giorno o 1 settimana dal suo inizio.

Ai sensi dell'art. 72, comma 2 delle Direttive regionali le date di inizio e di termine tirocinio coincidono con le date di inizio e di termine indicate nel progetto formativo e nella Comunicazione Obbligatoria.

4. A pagina 19 dell'Avviso si indica che: “Nel caso di interruzione del tirocinio, in deroga all'art. 74 delle Direttive regionali, al soggetto ospitante verrà riconosciuto, a titolo di contributo pubblico a copertura dell'indennità di tirocinio, un importo pari alle mensilità intere antecedenti l'interruzione del tirocinio”. Quindi nel caso in cui il tirocinio si concludesse dopo 4 mesi anche in questo caso verranno riconosciute tutte e 4 le mensilità? O solo 3 mesi? O solo al raggiungimento dell'importo di 1800 € (50% dell'indennità prevista per 6 mesi)?

Il contributo pubblico è riconosciuto al soggetto ospitante a rimborso del 50% dell'indennità erogata al tirocinante. Per il calcolo di tale rimborso, si terranno in considerazione solo i mesi interi di tirocinio svolto, senza tenere conto delle frazioni di mese.

Questo vuol dire che, ad esempio, laddove intervenisse l'interruzione di tirocinio nel corso del quarto mese di svolgimento dello stesso, saranno riconosciute unicamente le tre mensilità intere precedenti, senza tenere conto dei giorni di tirocinio svolti nel mese di verifica dell'interruzione.

5. A pagina 20 comma 6 dell'Avviso si indica che: “l'attivazione del tirocinio da parte del soggetto ospitante deve avere come data di inizio il primo giorno del mese (...)”. Nel caso in cui il 1° del mese fosse un giorno non lavorativo comunque la data di avvio dovrebbe rimanere questa? In questo caso il primo giorno di tirocinio non sarebbe un giorno di presenza.

Sì. In tal caso sul registro comparirà “riposo” o “festività”.

6. A pagina 21 comma 8 dell'Avviso si indica che: “il beneficiario delle operazioni, entro 60 giorni dalla data di conclusione del tirocinio, procede alle verifiche di propria competenza (presenza dei registri, correttezza della compilazione degli stessi, presenza della documentazione di tirocinio, delle quietanze di pagamento, delle assicurazioni,...) ed eroga, mediante bonifico bancario, all'ente ospitante la quota di contributo pubblico spettante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo

13". Quali sono le tempistiche di rimborso del contributo pubblico al beneficiario delle operazioni?

L'articolo 89 delle Direttive regionali prevede che la SRRAI espleti le verifiche gestionali di propria competenza e trasmetta il fascicolo all'Ufficio sorveglianza e controllo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della SRRAI, l'Ufficio sorveglianza e controllo provvederà all'espletamento dell'istruttoria di merito, degli eventuali contraddittori e della predisposizione e notifica del provvedimento amministrativo di riconoscimento totale o parziale delle attività realizzate/spese sostenute applicando, ove previsto, le eventuali sanzioni previste dalle presenti Direttive o dagli avvisi di riferimento".

Tali termini sono da intendersi come massimi e riferiti all'intera programmazione, non solo all'avviso di politica attiva.

Ai fini di ridurre possibili anomalie/errori nelle rendicontazioni che comporterebbero un allungamento dei tempi di verifica e, conseguentemente, di rimborso, la SRRAI, supportata dall'Autorità di Gestione, si impegna ad effettuare un'attività di supporto diretto in favore dei soggetti beneficiari nel corso del progetto, che potrà consistere anche in visite presso l'ente finalizzate a fornire indicazioni utili ad effettuare correttamente gli adempimenti affidati.

7. Quali sono i numeri dei destinatari che si ipotizza saranno da prendere in carico rispettivamente per il "Lotto1" e il "Lotto2"?

Il numero può variare, in base alla progettazione.

Si precisa che i calcoli ipotetici effettuati dalla SRRAI sono solo indicativi ed esprimono il numero massimo raggiungibile, basandosi sull'ipotesi teorica in cui dovessero essere attivati tutti tirocini con *profiling* alto. Tale metodologia è stata seguita per essere sicuri di poter coprire economicamente tutti i tirocini ricompresi entro tali massimali.

8. I giovani che hanno già svolto un tirocinio in Garanzia Giovani possono partecipare all'Avviso?

Sì, ma potranno essere ammessi soltanto tra i destinatari della scheda Adulti.

Si ricorda altresì che, ai sensi della disciplina regionale in materia di tirocini, nel triennio successivo è fatto divieto di attivazione di un nuovo tirocinio tra il medesimo tirocinante e il medesimo soggetto ospitante.

A tal proposito, il soggetto ospitante del nuovo tirocinio sarà tenuto a dichiarare, nel modello che sarà messo a disposizione, di non aver ospitato precedentemente lo stesso soggetto in tirocinio.

9. Il beneficiario deve necessariamente attivare tutti i tirocini per cui venisse fatta manifestazione di interesse da parte dell'azienda? La domanda nasce dal fatto che dovendo anticipare il rimborso di 3 mensilità all'azienda ospitante sostenere il costo di molti tirocini potrebbe essere oneroso (sebbene poi questo venga rimborsato).

Il flusso prevede che l'azienda anticipi l'indennità e solo successivamente l'ente procederà al rimborso, a conclusione del tirocinio, potendo anche contare sull'anticipo del 30%. Le manifestazioni di interesse non sono più raccolte dall'Amministrazione regionale, ma dall'ente beneficiario.

L'accordo tra quest'ultimo e l'azienda non è regolato dall'Amministrazione regionale, pertanto il beneficiario è libero di fare le proprie valutazioni ai fini dell'attivazione o meno del tirocinio.

10. A seguito di un tirocinio attivato sul presente Avviso è possibile avviare il percorso 2 Accompagnamento al lavoro previsto dalla Garanzia Giovani qualora l'inserimento lavorativo avvenga nella stessa azienda sede del tirocinio, con la possibilità di vedersi riconosciuto l'importo a risultato previsto per tale misura (scheda 3 - Accompagnamento al lavoro)? In questo caso ma anche in caso di inserimento lavorativo presso un'azienda diversa da quella di tirocinio, è possibile svolgere le 4 ore di orientamento previste dal percorso?

Questo Avviso non prevede la misura di Accompagnamento al lavoro.

In ogni caso, il rimborso del servizio di accompagnamento al lavoro è incompatibile con il rimborso del servizio di attivazione del tirocinio riconosciuto nell'ambito del progetto Garanzia Giovani.

11. È possibile richiedere un compenso economico alle aziende per il servizio di selezione/matching dei candidati?

No, la remunerazione per questo servizio è già inclusa in quella prevista per l'attivazione del tirocinio.

12. È possibile richiedere un compenso economico alle aziende per il servizio di gestione delle pratiche di rendicontazione dei singoli tirocini?

No, non è possibile richiedere un compenso economico ai soggetti ospitanti.

13. L'ATI sarà tenuta al controllo dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro da parte del soggetto ospitante? Se sì, in che misura?

Gli artt. 5 e 6 della disciplina regionale in materia di tirocini definiscono gli obblighi e i compiti dei soggetti ospitanti il tirocinio.

In particolare, il soggetto ospitante deve:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008 e con la normativa di cui alla L. 68/99;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza per legge;
- garantire al tirocinante un'adeguata formazione e informazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare in presenza di rischi specifici, in applicazione del D.lgs. 81/2008.

L'ATI, in quanto soggetto promotore del tirocinio, sarà tenuta ad acquisire la documentazione comprovante l'idoneità delle strutture, così come previsto dall'art. 75 delle Direttive regionali.

L'ATI dovrà altresì essere acquisita l'autocertificazione relativa agli altri obblighi in materia di sicurezza e salute in capo al soggetto ospitante.

Per quanto riguarda l'acquisizione di copia del DVR da parte dei soggetti beneficiari, non sussiste alcun obbligo in tal senso; tuttavia, è fatta salva la possibilità, per l'ente, di effettuare comunque tale acquisizione laddove lo stesso preferisca cautelarsi maggiormente dotandosi di una ulteriore garanzia in merito.

Si ricorda infine che l'ATI è tenuta inoltre a garantire l'osservanza da parte del soggetto ospitante degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL per il tirocinante, nonché la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

14. La verifica sul *de minimis* può essere effettuata tra il 15 e la fine del mese antecedente l'avvio del tirocinio?

Sì, la SRRAI si impegna a effettuarlo nel rispetto di questa tempistica.

15. Gli enti possono subordinare la stipula della convenzione e del progetto formativo al previo ottenimento da parte della SRRAI della comunicazione di esito positivo dei controlli preventivi sul possesso dei requisiti del regime *de minimis*?

In base all'art. 14, punti 3 e 4 dell'Avviso, l'ente beneficiario è tenuto a presentare alla SRRAI la documentazione relativa all'avvio del tirocinio, comprendente sia la manifestazione di interesse del soggetto ospitante che la convenzione e il progetto formativo, entro il 15 del mese che precede l'avvio del tirocinio.

L'ente beneficiario può tuttavia subordinare la stipula della convenzione e del progetto formativo all'avvenuto controllo sul *de minimis*, purché la sottoscrizione avvenga almeno entro il giorno precedente l'avvio del tirocinio.

La SRRAI si impegna, come concordato, a comunicare al beneficiario, entro il 1° mese di tirocinio, eventuali irregolarità che ne impediscono la legittima prosecuzione.

16. Nell'incontro è stata annunciata la prossima messa in esercizio del Portale Lavoro che conterrà una sezione "Tirocini" che prevede la compilazione online di convenzione e progetto formativo in sostituzione dell'invio cartaceo dei documenti. Sarà necessaria una doppia imputazione di tali documenti su SISREG e su Portale Lavoro? E' previsto che le aziende debbano firmare digitalmente?

Sono in corso analisi tecniche per garantire il passaggio dei documenti da Portale Lavoro a SISREG al fine di evitare una doppia imputazione e per agevolare l'utilizzo degli strumenti informativi anche da parte delle aziende (comprese le modalità di sottoscrizione dei documenti), ferma restando la necessità che le aziende imparino ad operare in digitale e che gli enti le supportino in tale compito.

17. Cosa succede in caso di superamento del limite dei 30 giorni di assenza?

La fattispecie risulta disciplinata dall'art. 13 dell'Avviso.

Superati i 30 giorni di assenza il tirocinio non è considerato valido ai fini della corresponsione del contributo pubblico.

18. In caso di sospensione per malattia quando è consentito all'azienda sospendere i pagamenti dell'indennità di tirocinio?

L'avviso disciplina l'ammissibilità a FSE della spesa sostenuta per il tirocinio. Con riferimento alla sospensione in generale, la stessa risulta disciplinata dall'art. 73 delle Direttive regionali.

In caso di sospensione per malattia per un periodo superiore a 30 giorni naturali consecutivi, per i quali è necessaria la presentazione di certificati medici rilasciati in carta bianca intestata e privi di diagnosi, il

pagamento dell'indennità si deve interrompere per l'intero periodo di sospensione, che dovrà essere recuperato al termine del tirocinio.

19. E' possibile per l'ATI ottenere la possibilità di interfacciarsi con un unico interlocutore competente, per tutte le strutture regionali coinvolte, a fornire loro assistenza durante lo svolgimento dei tirocini?

Il referente per qualunque tipo di comunicazione antecedente la fase del controllo è la SRRAI, cioè la Struttura Politiche per l'Impiego, la quale, se ritenuto necessario, potrà avvalersi del supporto dell'Autorità di Gestione.

20. Chi si occuperà della selezione dei tirocinanti?

Nei casi in cui il soggetto ospitante non abbia già un candidato prescelto, sarà compito dell'ATI formare delle rose di aspiranti tirocinanti, le quali saranno trasmesse al soggetto ospitante, che effettuerà la selezione.

Si richiede agli enti di dare adeguata pubblicità alle manifestazioni di interesse provenienti dai soggetti ospitanti, in modo da consentire anche agli operatori del Centro per l'impiego di orientare adeguatamente i soggetti interessati ad effettuare un tirocinio.

21. Quali criteri devono essere utilizzati per stabilire a quale scheda far aderire un giovane di fascia compresa tra i 25 e i 29 anni?

Laddove il giovane abbia lo status di *neet* e non abbia già svolto un tirocinio in Garanzia Giovani, deve essere iscritto alla scheda Giovani; viceversa, nel caso in cui non possenga tali requisiti, potrà essere ammesso tra i destinatari della scheda Adulti.

22. Quali documenti dovrà acquisire l'ente beneficiario per verificare l'avvenuto pagamento dell'indennità al tirocinante? (Modificata a decorrere dal 21/12/2017)

L'ente beneficiario sarà tenuto a verificare l'avvenuto pagamento facendosi consegnare dal soggetto ospitante:

- le copie delle buste paga/cedolino o, in mancanza degli stessi, un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda, recante dettagliatamente gli importi erogati mensilmente
- le copie dei bonifici attestanti l'avvenuto pagamento dell'indennità al tirocinante

Qualora si dovessero applicare le ritenute IRPEF all'indennità erogata al tirocinante sarà necessario integrare la documentazione di cui ai punti precedenti con le copie del modello F24 relative ai rapporti di tirocinio.

23. Nel caso in cui non si raggiunga il volume previsto a progetto, come verranno conteggiati gli importi riconosciuti all'Ente? E' evidente che il progetto prevede il riconoscimento dei costi "a consuntivo": 35,50€/ora per ogni ora di colloqui di orientamento specialistico, 500€ per la gestione di un tirocinio con profiling alto, ecc. e che questi verranno riconosciuti a fronte della documentazione prevista. Nel caso però in cui non si riesca a coinvolgere il numero di utenti previsti da progetto, per i colloqui e/o per il tirocinio, è da prevedersi una ulteriore decurtazione per "numero di allievi validi inferiore al numero dei previsti" o per "mancata realizzazione di attività all'interno del progetto approvato"?

In caso di realizzazione parziale dell'operazione approvata, l'art. 98, comma 4, punto 21 delle Direttive regionali, stabilisce la seguente sanzione/decurtazione: "Se durata \geq 80% e non è stata richiesta autorizzazione, revoca del contributo. Se durata $<$ 80%, revoca del contributo".

24. A fini dell'individuazione del lotto territoriale di riferimento si deve prendere a riferimento l'iscrizione ai CPI o la collocazione dell'azienda sul territorio? Più specificatamente, un utente che sia iscritto al CPI di Verres e l'azienda in cui vuole svolgere il tirocinio sia ubicata sul territorio di Aosta, da quale Ente/Ati dovrà essere seguito?

Considerato che i tirocini di inserimento lavorativo sono promossi dal CPI ove ha sede operativa la ditta richiedente, si ritiene che lo stesso criterio debba essere utilizzato per l'individuazione del lotto territoriale. Ciò significa che un'azienda del territorio di competenza del Centro per l'impiego di Verrès dovrà essere seguita dall'Ente/Ati aggiudicatario/a del lotto della Bassa Valle.

25. Con riferimento alla compilazione del formulario si conferma che il campo "Sviluppo sostenibile" non deve essere compilato in quanto nelle schede azione al punto "Sostenibilità del progetto" è riportato "NO"?

Il campo "Sviluppo sostenibile" corrisponde al campo "Impatti sull'Ambiente" della scheda azione (sezione *Principi trasversali*). Nelle schede azione dell'Avviso è stato indicato "non pertinente", pertanto si può indicare "non pertinente" o "non previsto da scheda azione".

26. Con riferimento alla presentazione dei progetti, si conferma che il piano territoriale da predisporre sia uno solo per ciascun bacino territoriale e che pertanto lo stesso piano sarà da allegare ai due progetti insistenti sullo stesso lotto territoriale?

Sì.

27. Con riferimento alla presentazione dei progetti, si richiede conferma che il campo “Priorità di scheda” non debba essere compilato in quanto non presenti riferimento nelle schede azioni ?

Il campo del formulario "Priorità di scheda" corrisponde nella scheda azione alla sezione "Principi guida di selezione delle operazioni" e deve essere compilato.

28. E' possibile presentare un progetto che abbia un dimensionamento economico inferiore agli importi definiti dall'art. 12 “Risorse disponibili” dell’Avviso pubblico?

Sì, è possibile.

29. E' possibile presentare un progetto che preveda, con riferimento alle schede 1 e 2 pag. 14 dell’Avviso pubblico, l'utilizzo di risorse inferiori a quelle disponibili per misura, ovvero più specificatamente richiedere un finanziamento inferiore per la voce “Tirocini indennità” e mantenere lo stesso dimensionamento economico per la voce “Orientamento specialistico”?

Sì, è possibile.

30. Si richiede, qualora sia possibile effettuare un ridimensionamento economico, se la diminuzione dell’offerta incide sulla valutazione tecnica e se SI, su quale indicatore di valutazione viene conteggiato e per quanti punti?

Ai sensi dell'art. 10 dell'avviso la valutazione tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Occupazione 2014/20.

Il criterio "*qualità dell'analisi del bisogno e del contesto*", così come descritta nel Piano territoriale di intervento, premierà le proposte progettuali in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target previsti. Il punteggio complessivo per il suddetto criterio può arrivare fino a 30 punti.

31. Con riferimento alla Faq n. 17 che cosa si intende per “Contributo pubblico”?

Per contributo pubblico si intende il contributo a parziale rimborso dell'indennità di tirocinio pagata anticipatamente dal soggetto ospitante.

